

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 – Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord - su ricorso recante R.G. n. 10229/2022 – KER società cooperativa sociale onlus (Avv. M. Russo – Avv. Sanseverino)

Relazione Istruttoria e Proposta di Delibera

PREMESSO

- che con ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo - recante R.G. 10229/2022 Tribunale di Napoli Nord - la società Ker soc. coop. Onlus chiedeva soddisfarsi il proprio credito derivante dallo svolgimento del servizio di "Assistenza Domiciliare Sociale (A.D.S.) anziani e disabili";
- che con Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 del 17.10.2022 il Tribunale di Napoli Nord – su ricorso recante R.G. 10229/2022 – ingiungeva al Comune di Afragola ed alla A.C.C.C. (Assistenza Comunione Coesione Collegialità) il pagamento delle spese legali pari ad € 4.185,00 per compensi ed € 634,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. oltre alle successive occorrenze;
- che con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo – recante R.G. 12764/2022 - il Comune di Afragola, si opponeva al suddetto decreto;
- che all'udienza del 02.04.2024 il Tribunale di Napoli Nord ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l'estinzione del processo;

ACQUISITA

- in data 29.09.2025 la pro forma fattura dell'importo di € 5.777,87 dell'Avv. Marcello Russo quale procuratore della società Ker soc. coop. Onlus;
- la dichiarazione dell'Avv. Marcello Russo con la quale attesta di riscuotere, in proprio nome e per conto dell'Avv. Sanseverino, quale altro difensore costituito della società predetta e che ratifica la suddetta dichiarazione, l'importo oggetto della proforma fattura di cui al riconoscimento *de quo*

RICHIAMATI

- l'art. 191 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni ovvero gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 194, comma 1, del suddetto decreto che testualmente recita "*con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti*

di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”

RITENUTO INDISPENSABILE il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo Consiliare per i debiti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte, che accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso (principio contabile 2.101);

VERIFICATO

- che decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- che per la copertura finanziaria, al fine di far fronte all’onere in questione, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 267/00;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2025 del 20.03.2025 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 – 2027;

CONSIDERATO che la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 ha chiarito che grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione e, quindi, non deve sostenere il costo dell’imposta in questione;

RILEVATO che l’Ente Comunale, ai fini dell’individuazione puntuale e precisa della somma da corrispondere in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, ha adempiuto a quanto previsto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2818 del 30.02.2024 tramite l’acquisizione del pro forma fattura ovvero che la Ker società cooperativa sociale onlus rientra

tra i soggetti passivi IVA, condizione che comporta la corresponsione dell'importo totale al netto dell'Iva;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del presente debito fuori bilancio, sulla base della decreto ingiuntivo e della pro forma fattura, ovvero l'importo al netto dell'IVA , dell'importo complessivo di **€ 5.639,26** ovvero:

Spese legali – Onorari	€ 4.185,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 627,75
Cassa Avvocati (4%)	€ 192,51
Imponibile	€ 5.005,26
Iva 22%	€ 1.101,16
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 riconosciute con D.I.	€ 634,00
Totale Fattura	€ 6.740,42
Ritenuta d'acconto	€ 962,55
Netto da corrispondere	€ 5.777,87

- che le somme relative al debito in questione trovano copertura sul cap. 62/40 del Bilancio anno 2025, per il complessivo importo di **€ 5.639,26**;
- che nelle more della definizione del procedimento di approvazione della suddetta proposta eventuali spese successive vanno considerate e ricondotte nell'alveo del debito fuori bilancio riconosciuto con il presente atto;

RILEVATO ULTERIORMENTE che le suddette somme, saranno impegnate con successivo atto dirigenziale

TENUTO CONTO che attraverso il riconoscimento del debito liquidato nel titolo giuridico, il Comune si adegua alle statuizioni della sentenza esecutiva nella valutazione dell'interesse pubblico, per non gravare il debito di maturandi accessori

TENUTO CONTO che è, altresì, necessaria:

1. la previa acquisizione di parere espresso dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 n. 6, del D.lgs. 267/2000;
2. la previa acquisizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile;

RAVVISATO di dover procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, che come sopra riportato ammonta alla somma di € 5.639,26;

VISTI

- gli artt. 191 e 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del dirigente e del responsabile del procedimento dell'atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012

Tutto quanto sopra premesso

Si propone

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 5.639,26;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

Istruttore Amministrativo

dott.ssa M. Alessandra Celardo

II DIRIGENTE

Propone al Consiglio Comunale di

DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate ed approvate:

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio, pari a complessivi € 5.639,26;

DI FINANZIARE il debito fuori bilancio di cui al punto precedente utilizzando le somme presenti sul capitolo 62/40 redigendo bilancio di previsione, es. finanziario anno 2025;

DI DEMANDARE al competente Responsabile la predisposizione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

DI TRASMETTERE la proposta di deliberazione di riconoscimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n. 289;

DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/00

Il Dirigente

dott.ssa Alessandra Iroso



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Annamaria Buffardo,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. 07246021211),

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE A

COMUNE DI AFRAGOLA (C.F. 80047540630),
A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA') (C.F. 09561061210),

di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 270809,18;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4185,00 per compensi ed in € 634,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrenze;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Aversa, 17 ottobre 2022

Il Giudice
dott. Annamaria Buffardo

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

RICORSO PER L'EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO

PER: KER SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Torre del Greco (NA), via Lamaria Vecchia n. 6 (iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli con codice fiscale e p. I.V.A. n. 07246021211, pec: kercoop@pec.it) in persona del sig. BORRELLI Luca (C.F. BRRLCU89D28G813U) quale l.r.p.t., assistito e difeso, giusta procura in rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall'**Avv. Marcello Russo** (C.F. RSSMCL78D02F839V), **Avv. Alessandro Sanseverino** (C.F. SNSLSN78C04F839E), presso il cui studio sito in Cardito (NA) alla Via Murillo de Petti 8 (Cap 80024) elegge domicilio; procuratore che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative all'incardinando giudizio al numero telefax 081.19007515, o, alternativamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: alessandrosanseverino@avvocatinapoli.legalmail.it; marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it;

PREMESSO CHE

- a) La **Ker soc. coop. ONLUS** (quale **mandataria in Raggruppamento** con la AIAS di Casoria Onlus) partecipava alla **procedura** selettiva **CIG: 8178027160** indetta (con D.D. n. 57 del 23.1.20) dall'**Ambito Territoriale N 19** afferente allo svolgimento del servizio di “**Assistenza Domiciliare Sociale (A.D.S) anziani e disabili**” della durata di anni due, decorrenti dal 31.07.2020;
- b) Il RTI risultava primo graduato ed aggiudicatario della commessa con un **importo contrattuale pari a 851.088,02€**, oltre Iva (Contratto Rep. N. 3746 del 27.10.20, **cfr. ALL. 3**);
- c) Nel corso dell'esecuzione dell'appalto la ricorrente emetteva **proporzionalmente alla propria quota parte stabilita nell'atto costitutivo** (a rogito del Dott. Francesco Merola, notaio in Capua (CE), identificato con rep. 2103 del 17.07.2020, **CFR. all. 4**) le seguenti fatture:
- fattura n.59 del 14/12/2022 nov-21 31.725,53 €

fattura n.4 del 25/02/2022 dic-21 31.796,00 €

fattura n.15 del 06/06/2022 gen-22 31.806,99 €

fattura n.22 del 10/05/2022 feb-22 24.208,24 €

fattura n.23 del 10/05/2022 mar-22 30.180,96 €

fattura n.24 del 16/05/2022 apr-22 27.819,83 €

fattura n.33 del 23/06/2022 mag-22 28.107,12 €

fattura n.36 del 19/07/2022 giu-22 27.179,58 €

fattura n.39 del 09/08/2022 lug-22 28.065,20 €

fattura n.40 del 05/09/2022 ago-22 9.919,73 €

d) Ebbene esse, ad oggi ammontanti complessivamente in **270.809,18€**, sono ancora impagate **(cfr. ALL. 5).**

e) Tale circostanza evidenzia l'inadempimento dell'Ambito Territoriale N. 19 che, in spregio al combinato disposto dall'art. 5 del contratto di appalto e dell'art. 17 del Capitolato continua a non corrispondere quanto dovuto alla ricorrente Raggruppamento pur godendo, ancora oggi, della puntuale erogazione del servizio;

f) Benché la ricorrente abbia costantemente monitorato e tutelato il proprio credito, trasmettendo plurimi atti di diffida e messa in mora (cfr. **ALL. 6**), con il quale richiedeva unitamente alla sorta capitale anche il pagamento degli interessi legali e moratori (oltre che delle spese di assistenza e/o consulenza connessi), la fattura risulta ancora impagata;

CONSIDERATO CHE

g) Nel caso in esame **deve essere senz'altro concessa la P.E. all'emanando titolo** attesa l'esistenza del contratto e che nella fase di interlocuzione stragiudiziale **la debitrice giammai ha contestato debenza e quantum;**

h) **Sono di certo dovuti gli INTERESSI AL TASSO DI MORA** in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, nonché dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, su base giornaliera, maturati e maturandi - conformemente al disposto dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto - **dal sessantesimo giorno dalla ricezione delle ft elettroniche e fino alla data di effettivo soddisfo;**

i) Non v'è dubbio in merito alla competenza del Giudice adito atteso l'art. 16 del contratto d'appalto e comunque il luogo in cui è sorto il rapporto obbligatorio;

j) In ossequio al disposto di cui all'art. 634, comma 2, cod. proc. civ., il credito è inequivocabilmente fondato su **prova scritta** così come comprovato dal deposito in giudizio del **contratto** stipulato dalle parti nonché della **fattura elettronica** (cfr. **allegati n.ri 3 e 5**);

k) V'è pericolo, tenuto conto della persistente crisi economica internazionale aggravatasi in seguito alla pandemia da Covid-19, di grave pregiudizio per la ricorrente di essere esposta al rischio di insolvenza nei confronti di altri creditori;

l) Nelle more di svolgimento del servizio per cui è causa, il 30.7.2021 (con atto per notar FRANCESCA PICCIRELLA, Rep. n.1650, Racc. n.1098), in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00, come Ambito sociale territoriale N19) è **stata costituita un'azienda consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"** per la gestione comune dei servizi alla persona tra cui rientrano quelli oggetto del contratto stipulato con la KER (di cui all'allegato n. 3);

Tanto premesso, il ricorrente, come in epigrafe difesa, domiciliata e rappresentata,

CHIEDE

che il Giudice adito, letti gli atti ed esaminata la documentazione a corredo del presente ricorso, ritenuta la propria competenza, visti gli artt. 633, 637, 641 e 642 cod. proc. civ.,

INGIUNGA

- al **COMUNE DI AFRAGOLA** Comune Capofila dell'**Ambito Territoriale N 19**, Piazza Municipio 1, Afragola (NA) – CAP 80021, C.F. 80047540630, P.IVA: 01547311215, in persona del l.r.p.t., P.e.c.: *protocollo@pec.comune.afragola.na.it*;

- nonché all'**AZIENDA CONSORTILE "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"** con sede in Piazza Municipio n.1 80021, Afragola (Na) C.F./P.IVA 09561061210;

di pagare immediatamente alla ricorrente, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto:

- 1) **l'IMPORTO NETTO pari a 270.809,18€ come da ft summenzionate;**
- 2) **gli interessi AL TASSO DI MORA** in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 e 30 del D.M. n. 145/2000, nonché dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, su base giornaliera, maturati e maturandi **dal sessantesimo giorno dalla ricezione delle ft elettroniche** e fino alla data di effettivo soddisfo;
- 3) **le spese, le competenze e gli onorari** del presente giudizio.

§§§

In via istruttoria si allegano al presente ricorso (1) ed al fascicolo telematico i documenti come appresso indicati: **2.** procura alle liti; **3.** D.D. di Aggiudicazione + Contratto d'appalto; **4.** Atto costitutivo del RTI; **5.** fatture elettroniche in formato “.xml”; **6.** diffida e messa in mora; **7.** Atto costitutivo **AZIENDA CONSORTILE "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA')"**; **8.** contributo unificato e marca da bollo.

A norma del Testo Unico sulle Spese di giustizia si dichiara che il presente giudizio è di valore pari a **270.809,18€**, pertanto, è dovuto il contributo unificato di **euro 607,00**.

Cardito, 3.10.2022

Avv. Marcello Russo Avv. Alessandro Sanseverino



CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

ATTO DI CITAZIONE

IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

PER: il **Comune di Afragola** (80047540630), in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Antonio Pannone, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Affinito (C.F. FFNFNC76S26F839J) e dall'avv. Alessandra Iroso (C.F. RSILSN78D53F839R), giusta mandato su foglio separato, con lui domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla p.zza Municipio, 1.

Gli avvocati costituiti dichiarano che le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente atto possono essere effettuate agli indirizzi PEC: francescoaffinito@legalmail.it - alessandra.iroso@pec.it

CONTRO: KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Torre del Greco NA, Via Lamaria Vecchia n. 6, CF e PIVA 07246021211), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello RUSSO (CF RSSMCL78D02F839V9 e Alessandro Sanseverino (CF SNSLSN78C04F839E), con domicilio digitale agli indirizzi pec alessandrosanseverino@avvocatinapoli.legalmail.it e marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it

NONCHE' CONTRO: Azienda Consortile A.C.C.C. N19, Afragola, Caivano Cardito Crispano, CF/PIVA 09561061210, con sede legale in Afragola (NA), Piazza Municipio n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Michele Emiliano, rappresentato e difeso, PEC aziendaconsortileaccc@pec.it

AVVERSO

il Decreto Ingiuntivo, reso dal Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Annamaria Buffardo, nel procedimento RGN 10229/2022 e notificato al Comune di Afragola il 18/10/2022.





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

PREMESSO CHE

- 1) con determinazione dirigenziale n. 0057/2020 del 23/01/2020 si bandiva una gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.lgs n.50/2016 da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95 comma 3 del D.lgs n.50/2016, per la selezione di un operatore economico a cui a dare la gestione del "Servizio Assistenza Domiciliare Sociale anziani e disabili" dell'Ambito Territoriale n19 - Codice Nomenclatore Regione Campania D7 – E7, per la durata di anni due, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti della ditta Maggioli S.p.A. in dotazione all'Ente;
- 2) con determinazione n 0287/2020 del 20/01/2020, pubblicata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, veniva costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio indicato in oggetto;
- 3) la Ker soc. coop. ONLUS (quale mandataria in Raggruppamento con la AIAS di Casoria Onlus) partecipava alla procedura selettiva CIG: 8178027160 indetta (con D.D. n. 57 del 23.1.20) dall'Ambito Territoriale N 19 afferente allo svolgimento del servizio di "Assistenza Domiciliare Sociale (A.D.S) anziani e disabili" della durata di anni due, decorrenti dal 31.07.2020;
- 4) il RTI risultava primo graduato ed aggiudicatario della commessa con un importo contrattuale pari a 851.088,02€, oltre Iva;
- 5) che con determinazione n 00967 del 25/06/2020 si procedeva alla presa d'atto dei verbali delle operazioni di gara ed all'aggiudicazione dell'appalto del Servizio in argomento alla RTI Cooperativa Sociale KER/AIAS di Casoria, con sede legale in Torre del Greco P. IVA 07246021211 e si provvedeva altresì, ad abbassare la prenotazione di spesa assunta con determinazione dirigenziale 0057/2020 del 23/01/2020;
- 6) il Comune di Afragola e il predetto RTI, in data 27.10.20, hanno sottoscritto il contratto d'appalto individuando i servizi affidati, contratto Rep. n. 3746;





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

7) su istanza della KER Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Torre del Greco (NA), Via Lamaria Vecchia, 6, rappresentata e difesa dall' Avv. Marcello Russo e Avv. Alessandro Sanseverino, a mezzo dei quali è stato intimato di pagare l'importo complessivo di Euro 270.809,18, oltre interessi moratori, nonché spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. E C.P.A. come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15% per compenso totale;

8) La ricorrente a sostegno della propria domanda, affermava che nel corso dell'esecuzione dell'appalto la stessa emetteva proporzionalmente alla propria quota parte stabilita nell'atto costituito (a rogito del Dott. Francesco Merola, notaio in Capua (CE), indenficato con rep. 2013 del 17/07/2020 CFR all.4) le seguenti fatture:

- fattura n.59 del 14/12/2021 nov-21 31.725,53 €
 - fattura n.4 del 25/02/2022 dic-21 31.796,00 €
 - fattura n.15 del 06/06/2022 gen-22 31.806,99 €
 - fattura n.22 del 10/05/2022 feb-22 24.208,24 €
 - fattura n.23 del 10/05/2022 mar-22 30.180,96 €
 - fattura n.24 del 16/05/2022 apr-22 27.819,83 €
 - fattura n.33 del 23/06/2022 mag-22 28.107,12 €
 - fattura n.36 del 19/07/2022 giu-22 27.179,58 €
 - fattura n.39 del 09/08/2022 lug-22 28.065,20 €
 - fattura n.40 del 05/09/2022 ago-22 9.919,73 €
- ammontanti complessivamente in € 270.809,18;

10) La KER trasmetteva plurimi atti di diffida e messa in mora, puntualmente riscontrati, e in cui si evidenziava che al RTI non sarebbe stato liquidato il dovuto in caso di mancato pagamento degli stipendi maturati dal personale e, pertanto, in quantum sarebbe stato effettuato in favore dei dipendenti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del dlgs 50/2016, previa acquisizione





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

dell'elenco dei dipendenti e dei relativi codici IBAN.

TANTO PREMESSO

il Comune di Afragola, *ut supra* rapp.to e difeso, impugna e contesta la pretesa creditoria azionata dalla parte opposta ed ogni avversa deduzione, richiesta e pretesa, siccome infondate in fatto, *an e quantum debeatur*, alla luce delle seguenti considerazioni.

a) In via preliminare, manifesta è la inammissibilità e/o la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio e di tutte le domande in esso contenute, stante la incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli.

La presente controversia, infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, appartiene alla competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli e non alla competenza del Tribunale di Napoli.

Trattasi, infatti, di controversia relativa ad appalto di servizi di valore superiore alla soglia comunitaria (il contratto di appalto su cui vengono fondate le domande, come si evince a pag. 1 dell'atto introduttivo del presente giudizio, aveva durata di due anni per un valore complessivo di € 851.088,02, oltre IVA).

Trattandosi, dunque, di contratto di appalto sopra soglia, ovvero di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016 risulta evidente che la presente controversia andava proposta dinanzi alla Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli e non dinanzi al Tribunale di Napoli Nord.

Da quanto detto, risulta evidente la incompetenza del Tribunale di Napoli Nord, stante la competenza, sulla base dell'art. 1 del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, così come novellato dall'art. 2, co. 1, lett. a), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli.





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

b) Codesta difesa, inoltre, intende far rilevare all'Ill.mo Giudice adito che in data 14.06.2022 il Consiglio Comunale con delibera n. 62/2022 ha deliberato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola, e pertanto sarà doveroso attenersi alle normative citate dal TUEL (Testo unico degli enti locali), in particolare all'art. 248 co. 2 che cita: *"Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese."*

Il successivo art. 254, comma 3, stabilisce, poi, che *"nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi: a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato; b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2; c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7."*

Pertanto, per tutte le prestazioni rese entro il 31.12.2021, benché fatturate nell'anno successivo, le liquidazioni sono di competenza dell'O.S.L., insediato presso il Comune di Afragola.

<L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l'insorgere del titolo di





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

spesa deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11 del d.lgs. 267/2000 (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 gennaio 2022 n. 1). 16.3. La disciplina del dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell'ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell'ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Il debito viene imputato al bilancio della Gestione liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, privando l'ente comunale della relativa capacità giuridica e competenza amministrativa su quel debito, che non è più ad esso imputabile. 16.4. Se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti del Comune verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria e sarebbe pregiudicato l'esercizio delle funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che, di fatto, si trova in uno stato di insolvenza>.

Applicando detti principii alla fattispecie *de qua*, risulta evidente che il mancato pagamento non è conseguente a una inadempienza del Comune di Afragola (né tanto meno della Azienda Speciale, soggetto completamente estraneo alla presente controversia, per quanto evidenziato ai punti precedenti della presente citazione in opposizione), ma semplicemente alla impossibilità di provvedere al pagamento di quanto dovuto.

c) Seguendo, inoltre, il dettato normativo di cui all'art. 52 comma 3 della Legge Regionale Campania n. 3 del 2007 che dispone quanto segue "In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore... la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore. Anche incamerando la cauzione definitiva", nonché l'art. 30, comma 6, del dlgs. 50/2016 che prevede la possibilità per il Comune, a fronte della mancata corresponsione degli oneri retributivi del personale, di sostituirsi alla ditta esecutrice, come previsto dal CSA.

Sulla scorta, quindi, della normativa vigente, il regolare pagamento delle retribuzioni costituisce condizione imprescindibile affinché la stazione appaltante (ovvero, il Comune di Afragola) possa procedere al pagamento.

Pagamento che, quand'anche il Comune non avesse dichiarato il dissesto, non si sarebbe potuto eseguire in ragione di quanto è stato accertato e verificato dal Comune di Afragola.

In particolare, in data 5 luglio 2022, al Comune di Afragola perveniva una interrogazione consiliare presentata al Sindaco del Comune di Crispano, afferente proprio la regolarità dei pagamenti in favore del personale dipendente.

Non a caso, con nota prot. n. 9589/2022, il Comune di Afragola, riservandosi la attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, dlgs 50/2016, ha chiesto al RTI KER/AIAS Casoria chiarimenti in merito al contenuto della interrogazione consiliare; contestualmente, con nota 3304/2022, di pari data, il Comune di Afragola ha relazionato al Comune di Crispano.

A seguito di ulteriore corrispondenza intercorsa, il Comune, con nota prot. n. 38123 dell'8 agosto 2022, ha evidenziato la documentazione occorrente, in vista della conclusione del contratto di appalto, per il pagamento, consistente, pena l'applicazione del disposto dell'art. 30 sopra richiamato, con conseguente pagamento diretto in favore dei dipendenti comunali.

Ciò è quanto sta avvenendo in concreto, essendo documentato che il Comune di Afragola, giusti atti che si depositeranno in atti, sta procedendo al pagamento delle fatture n.4 del 25.02.2022, n. 15 del 6.04.2022 e un acconto sulla fattura n. 22 del 10.05.2022 per euro 3.786,01, in favore dei dipendenti per com-





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

plussivi € 67.389,00.

A tali importi (certamente non dovuti) ne dovranno essere detratti quelli eventualmente ulteriori, legati a mancati pagamento delle dovute spettanze retributive (e/o delle relative contribuzioni), avendo il Comune di Afragola tuttora in corso delle attività istruttorie tese all'accertamento della reale entità del debito da ricomprendere nella massa passiva comunale.

Solo all'esito di questo procedimento, sarà possibile determinare l'importo che il Comune, nel rispetto delle procedure di legge, potrà liquidare in favore della parte opposta.

Ciò dimostra la mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, non essendo il credito né certo (essendo ancora in corso di quantificazione in relazione agli inadempimenti degli oneri stipendiali), né liquido, né esigibile, proprio per quanto fin qui evidenziato.

* * * *

Alla luce di quanto esposto, con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione di ulteriore documentazione, il Comune di Afragola, (80047540630), in persona del Sindaco pro tempore, Prof. Antonio Pannone, con sede in Afragola (NA), alla Piazza Municipio, 1, a mezzo dei sottoscritti procuratori

CITA

1) **KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede in Torre del Greco NA, Via Lamaria Vecchia n. 6, CF e PIVA 07246021211), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello RUSSO (CF RSMCL78D02F839V9 e Alessandro Sanseverino (CF SNSLSN78C04F839E), con domicilio digitale agli indirizzi pec alessandrosanseverino@ordineavvocatinapoli.legalmail.it e marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it;





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

2) Azienda Consortile A.C.C.C. N19, Afragola, Caivano Cardito Crispano, CF/PIVA 09561061210, con sede legale in Afragola (NA), Piazza Municipio n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Michele Emiliano, rappresentato e difeso, PEC aziendaconsortileaccc@pec.it a voler comparire innanzi al Tribunale di Napoli Nord, G.U. da designarsi, all'udienza del **30 giugno 2023** all'ora del regolamento nei locali sue solite udienze con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., e a comparire, nell'udienza indicata, dinnanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentir emettere i seguenti provvedimenti:

- 1) In accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la nullità, la inammissibilità, la improcedibilità e/o la infondatezza della domanda proposta in danno di parte opponente e, quindi, dichiarare nullo, revocare, annullare o rendere inefficace il decreto opposto;
- 2) per l'effetto, dichiarare che questo Ente nulla deve a parte ricorrente in quanto già ampiamente e puntualmente versato l'importo per cui è causa.

Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore.

Con riserva di precisare o modificare la presente opposizione, le eccezioni sollevate, le conclusioni proposte e di altro produrre e dedurre, anche in ordine alla indicazione dei mezzi di prova.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore della presente citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è pari ad Euro 270.809,18 e che l'importo dovuto, tenuto conto della riduzione al 50% per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo è, pertanto, di Euro **607,07**.

Si depositano:





CITTA' DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Avvocatura Municipale
Avv- F. Affinito - Avv. Iroso A.
P.zza Municipio, 1 - Afragola (NA)

-
1. ricorso per decreto ingiuntivo;
 2. determina di conferimento incarico;
 3. Nota DG ACCCC N19, prot. n. 2036/2022 del 19 ottobre 2022;
 4. deliberazione di dissesto del Comune di Afragola;
 5. nota prot. n. 9589/2022 del 5 luglio 2022;
 6. .nota prot. n. 3304/2022 del 5 luglio 2022;
 7. Nota prot. n. 38123 dell'8 agosto 2022.

Avv. Francesco Affinito

Avv. Alessandra Iroso





Tribunale Ordinario di Napoli Nord

II SEZIONE CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

N. R.G. 12764 /2022

Oggi 02/04/2024, innanzi al Giudice Annamaria Buffardo, nessuno è comparso.

Il Giudice, visti gli art. 181 e 309 cod. proc. civ., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il Giudice

Annamaria Buffardo

Avv. Marcello Russo

Cod. Fisc. RSS MCL 78D 02F 839V - P. Iva 05601831216

Diritto amministrativo e civile

Via Murillo de Petti n. 6 - 80024 Cardito (Na)

tel/fax 0810149192 - e-mail: avv.marcellorusso@gmail.com PEC:

marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it

Cardito (Na) 29/09/2025

Spett.le

KER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Torre del Greco (NA), via Lamaria Vecchia n. 6

C.F. e P. IVA 07246021211

PEC: kercoop@pec.it

Pro forma del 29/09/2025

Competenze a saldo riferite al giudizio monitorio promosso al Tribunale di Napoli Nord c/
il Comune di Afragola R.G. 10229/2022 e riconosciute con D.I. n. 4177/2022 del 17.10.2022.

Compenso € 4.185,00

S.G. art. 2 DM 55/14 € 627,75

C.P.A. 4% € 192,51

Imponibile IVA € 5.005,26

IVA 22% € 1.101,16

Rimborsi spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72 € 634,00

Totale fattura € 6.740,42

Ritenuta d'acconto € 962,55

Netto da corrispondere

€ 5.777,87

Si autorizza l'accredito presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. - Agenzia di Afragola (Na), Corso
Vittorio Emanuele n. 72-74 - CAP 80021. Numero del rapporto: 66191100000000820 BIC:
BCITITMM --- IBAN: IT10Z0306939693100000000820

Avv. Marcello Russo

Cod. Fisc. RSS MCL 78D 02F 839V – P. Iva 05601831216

Diritto amministrativo e civile

Via Murillo de Petti n. 6 – 80024 Cardito (Na)

tel/fax 0810149192 – e-mail: avv.marcellorusso@gmail.com PEC:

marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it

Spett.le

COMUNE DI AFRAGOLA

Piazza Municipio, 1 - 80021 Afragola

c.f. 80047540630 e p.iva 01547311215

Il sottoscritto Avv. Marcello Russo (C.F. RSSMCL78D02F839V – P. Iva 05601831216) con studio in Cardito (Na), Via Murillo de Petti n. 6
PEC: marcellorusso1@avvocatinapoli.legalmail.it

DICHIARA

di riscuotere, in proprio nome e per conto dell'Avv. Alessandro Sanseverino (C.F. SNSLSN82S20F839P – P. Iva 08555631217 – con studio in Cardito (Na), Via P. Nenni n. 10 – PEC: alessandro.sanseverino@ordineavvocatinapolipec.it), l'intero importo di cui alla fattura/pro forma del 29.9.2025, relativa al compenso professionale riconosciuto in favore di entrambi i difensori costituiti nel giudizio monitorio promosso innanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. 10229/2022, definito con Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 del 17.10.2022.

Con la presente si autorizza il Comune di Afragola a corrispondere l'intero importo dovuto mediante accredito sul seguente conto corrente già indicato nella pro forma:

Banca Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia di Afragola (Na)

Corso Vittorio Emanuele n. 72-74 – CAP 80021

IBAN: IT10Z0306939693100000000820 – BIC: BCITITMM

Tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti dell'Ente nei confronti di entrambi i professionisti, Avv. Marcello Russo ed Avv. Alessandro Sanseverino.

Cardito (Na), 29/09/2025

RUSSO MARCELLO
2025.09.30 10:33:38
Avv. Marcello Russo
C.F. RUSSO MARCELLO
CHIT
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
2.5.4.97-VATTI-8001389053
RSA/2048 bits

Per ratifica Avv. Alessandro Sanseverino

SANSEVERINO ALESSANDRO
2025.09.30 10:30:36
Avv. Alessandro Sanseverino
C.F. SANSEVERINO ALESSANDRO
CHIT
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
2.5.4.97-VATTI-8001389053
RSA/2048 bits



COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 158 del 30/10/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord - su ricorso recante R.G. n. 10229/2022 – KER società cooperativa sociale onlus (Avv. M. Russo – Avv. Sanseverino) /Comune di Afragola.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 20/10/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 104 del 03/10/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto, e in data 29/10/2025 sono pervenuti i successivi chiarimenti chiesti al riguardo dal Collegio.

Con verbale di udienza del 02/04/2024 **N. R.G. 12764 /2022**, il Giudice Annamaria Buffardo, visti gli art. 181 e 309 cod. proc. civ., ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo. Al riguardo l'Ufficio Avvocatura nei chiarimenti ha specificato che *“il giudizio di opposizione a D.I. è stato, concordemente con la controparte, abbandonato in quanto gli uffici, nelle more del giudizio, hanno provveduto al pagamento di tutto quanto richiesto ed ottenuto nel D.I. per la sorta capitale. Infatti, la decisione è stata ponderata per evitare il rischio concreto di una considerevole condanna alle spese nel giudizio di opposizione in quanto alla lettura del Giudice appariva strumentale e dilatoria. Pertanto, la controparte non ha rinunciato alle spese del procedimento monitorio che, comunque, sarebbero state confrontate in una eventuale sentenza di condanna”*. Pertanto il Comune di Afragola deve provvedere, come da D.I., al pagamento delle spese legali pari ad € 4.185,00 per compensi, € 634,00 per esborsi esenti art. 15 D.P.R. 633/72, € 627,75 pari al 15% per spese generali e C.P.A. € 192,51, I.V.A. non dovuta in quanto la Ker società cooperativa sociale onlus (ricorrente) rientra tra i soggetti passivi IVA.

Totale da liquidarsi in complessivi € 5.639,26, come specificato nella fattura proforma, acclusa alla proposta, emessa dall'Avv. Marcello Russo quale procuratore della società Ker soc. coop. Onlus e la dichiarazione dell'Avv. Marcello Russo con la quale attesta di riscuotere, in proprio nome e per conto dell'Avv. Sanseverino, quale altro difensore costituito della società predetta e che ratifica la suddetta dichiarazione, l'importo oggetto della proforma fattura di cui al riconoscimento *de quo*.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'obbligazione con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 15/10/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 20/10/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di **euro € 5.639,26** per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio;

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga


CARMINE
COSSIGA
30.10.2025
21:23:36
GMT+01:00

dott. Giuseppe Annese


GIUSEPPE
ANNESE

dott. Gennaro Iervolino


Gennaro Iervolino
30.10.2025 22:28:35
GMT+01:00



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord - su ricorso recante R.G. n. 10229/2022 - KER società cooperativa sociale onlus (Avv. M. Russo - Avv. Sanseverino)

Il Dirigente del SETTORE AVVOCATURA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 03/11/2025



ALESSANDRA
IROSO
03.11.2025
11:48:18 UTC

Proposta n° 104/2025 del 03/10/2025

27



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A) del D.lgs. 267/00 - Decreto Ingiuntivo n. 4177/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord - su ricorso recante R.G. n. 10229/2022 - KER società cooperativa sociale onlus (Avv. M. Russo - Avv. Sanseverino)

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 05/11/2025



MARCO CHIAUZZI
05.11.2025
13:09:39 UTC

Proposta n° 104/2025 del 03/10/2025

28